

Circolare mensile – aprile 2016.

APRILE 2016: NOVITÀ..... 2

1	Nuovo regime forfetario per autonomi - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate	2
2	Assoggettamento ad IRAP delle società semplici, degli studi associati e dei medici di gruppo....	3
3	Compensi incassati dal professionista dopo la cessazione dell’attività - Assoggettamento ad IVA.....	4
4	Regime premiale per congruità e coerenza agli studi di settore	5
5	Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite al soggetto erogatore - Rimborso dell’imposta versata - Disposizioni attuative	5
6	Irrelevanza fiscale delle liberalità percepite da soggetti sottoposti a procedure di crisi.....	6
7	Agevolazioni per i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie.....	8
8	Agevolazioni fiscali ai fini IRPEF e IRES per investimenti in <i>start up</i> innovative - Nuovo provvedimento attuativo	9
9	Modalità di fruizione delle agevolazioni alle microimprese della ZFU dell’Emilia Romagna	12
10	Agevolazioni per l’acquisto di strumenti musicali da parte di studenti del Conservatorio - Chiarimenti ufficiali	14
11	Tributi locali - Versamenti a enti incompetenti o di somme non dovute - Procedure di rimborso e di regolazione contabile	15

MAGGIO 2016: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 17

1	<p>NUOVO REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Con la circ. 4.4.2016 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sistematici in ordine al nuovo regime forfetario di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).</p>
1.1	<p>REQUISITI D'ACCESSO</p> <p>Relativamente ai requisiti d'accesso, si segnalano le seguenti principali indicazioni.</p> <p>I beni immobili non concorrono mai alla formazione della soglia di 20.000,00 euro per i beni strumentali (anche se acquisiti mediante contratto di locazione).</p> <p>Rispetto al computo della soglia dei 30.000,00 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'anno precedente, per l'accesso al regime nel 2016 rilevano i redditi percepiti nel 2015. Tale limite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, a condizione che, nel medesimo anno, non sia stato percepito un reddito di pensione (rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario); • opera nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. <p>Tra i regimi speciali che determinano l'impossibilità di avvalersi del regime forfetario, la circolare menziona anche il regime del "Patent Box".</p>
1.2	<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO</p> <p>Il reddito soggetto al regime forfetario è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nell'anno il relativo coefficiente di redditività. In tale operazione non rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese sostenute nello svolgimento dell'attività (ad esclusione dei contributi previdenziali); • le plusvalenze e le minusvalenze; • le sopravvenienze, sia attive che passive. <p>In presenza di ricavi o compensi derivanti dal contemporaneo esercizio di attività riconducibili a codici ATECO diversi, il contribuente determina il reddito lordo applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività.</p> <p>Considerato che gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati nel regime forfetario, viene previsto che il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.</p>
1.3	<p>ADEMPIMENTI DICHIARATIVI</p> <p>Relativamente all'obbligo di indicazione nel quadro RS di UNICO 2016 PF di alcuni dati relativi all'attività (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi) quale conseguenza dell'esclusione dagli studi di settore, la circolare precisa che i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla</p>

	documentazione ricevuta o emessa dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015.
1.4	<p>APPLICABILITÀ DI PRECEDENTI CHIARIMENTI UFFICIALI</p> <p>Vengono richiamati, e ritenuti ancora applicabili, i chiarimenti ufficiali forniti in relazione ai precedenti regimi dei contribuenti minimi (L. 244/2007) e di vantaggio (DL 98/2011), ad esempio, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai requisiti per valutare la novità dell'attività, ai fini della fruizione della tassazione ridotta al 5% per il primo quinquennio; • alla possibilità di correggere le fatture emesse erroneamente con addebito dell'IVA mediante l'emissione di una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA); • al trattamento delle fatture emesse durante il regime (senza addebito dell'IVA), ma pagate dopo la fuoriuscita dallo stesso (tali documenti non vanno integrati poiché l'operazione si considera effettuata al momento dell'emissione della fattura); • alle modalità di cessazione dell'attività nel caso in cui esistano ancora ricavi e compensi fatturati, ma non riscossi, ovvero costi e oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria. <p>Viene, inoltre, confermata la possibilità di transitare dal 2016 al regime forfetario da parte di coloro che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario o per quello di vantaggio.</p>
2	<p>ASSOGGETTAMENTO AD IRAP DELLE SOCIETÀ SEMPLICI, DEGLI STUDI ASSOCIATI E DEI MEDICI DI GRUPPO</p> <p>Con le sentenze 14.4.2016 n. 7371 e 13.4.2016 n. 7291, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulle questioni riguardanti, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assoggettamento ad IRAP delle attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti insussistente l'autonoma organizzazione dei fattori produttivi; • la rilevanza, ai fini IRAP, dello svolgimento in forma associata di un'attività libero professionale e la misura con la quale incidono su detta rilevanza le peculiarità insite nello svolgimento dell'attività medica in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in generale, e in quello di medicina di gruppo, in particolare.
2.1	<p>SOCIETÀ SEMPLICI E STUDI ASSOCIATI</p> <p>Ad avviso delle Sezioni Unite, le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività.</p> <p>Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "<i>l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta</i>", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.</p> <p>Atteso che l'art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d'imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP.</p>

2.2	<p>MEDICI DI GRUPPO</p> <p>Viene escluso che la “forma associativa” della medicina di gruppo possa configurare i tratti dell’associazione tra professionisti e risultare così soggetta ad IRAP <i>ex lege</i>. Pertanto, in tale ipotesi, l’assoggettamento ad IRAP va verificato secondo i consueti criteri. L’autonoma organizzazione deve quindi considerarsi insussistente (con conseguente esclusione da IRAP) nel caso in cui vengano sostenute spese per il personale di segreteria o infermieristico comune, posto che l’art. 40 co. 9 lett. d) del DPR 270/2000 ne prevede espressamente l’utilizzo per l’esercizio della medicina di gruppo.</p>
3	<p>COMPENSI INCASSATI DAL PROFESSIONISTA DOPO LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ - ASSOGGETTAMENTO AD IVA</p> <p>Con la sentenza 21.4.2016 n. 8059, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il compenso percepito per una prestazione professionale è imponibile ai fini IVA anche qualora sia conseguito successivamente alla cessazione, debitamente formalizzata, dell’attività.</p>
3.1	<p>MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE</p> <p>Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza in esame, la disposizione di cui all’art. 6 co. 3 del DPR 633/72, in base alla quale, nella generalità dei casi, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, non pone una presunzione assoluta di corrispondenza fra i due momenti (pagamento ed effettuazione della prestazione).</p> <p>A tal proposito, si osserva che nella normativa comunitaria (artt. 62, 63 e 66 della direttiva 2006/112/CE) si distinguono tre momenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, per il verificarsi del fatto generatore dell’imposta; • il momento a partire dal quale l’imposta può essere pretesa dall’Erario (esigibilità dell’imposta); • il momento del pagamento. <p>La stessa direttiva 2006/112/CE precisa che il fatto generatore dell’imposta coincide con l’effettuazione della cessione di beni ovvero con quella della prestazione di servizi, il cui verificarsi determina, di regola, anche l’esigibilità dell’imposta. Ne consegue che l’imponibilità ai fini dell’IVA non risulta connessa al pagamento del corrispettivo, bensì alla materiale esecuzione della prestazione.</p> <p>Tanto premesso, secondo le Sezioni Unite, la disposizione di cui all’art. 6 co. 3 del DPR 633/72 deve essere intesa nel senso che il pagamento del corrispettivo non coincide con il fatto generatore dell’imposta, costituendo, piuttosto, condizione della sua esigibilità, nonché termine ultimo per adempiere all’obbligo di fatturazione (previsione dettata da esigenze di semplificazione ai fini della riscossione del tributo).</p>
3.2	<p>PAGAMENTO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ</p> <p>Nel caso oggetto della sentenza, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato il mancato assoggettamento ad IVA dei compensi incassati da un professionista successivamente alla cessazione dell’attività e alla chiusura della partita IVA.</p> <p>Il professionista, infatti, aveva trattato detti compensi come corrispettivi fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo.</p> <p>Tuttavia, alla luce delle disposizioni comunitarie sopra richiamate, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che anche le prestazioni il cui pagamento avviene successivamente alla cessazione dell’attività (debitamente formalizzata mediante la chiusura della posizione IVA) possono essere assoggettate all’imposta, in quanto la</p>

	sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'IVA deve essere verificata non all'atto del pagamento del corrispettivo, bensì nel momento in cui la prestazione è materialmente eseguita.
3.3	PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ Le conclusioni espresse nella sentenza n. 8059/2016 trovano riscontro anche nel principio generale di effettività, in base al quale l'applicazione dell'IVA dipende unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo e non può essere condizionata da fattori puramente formali, quali l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività e la dismissione della partita IVA.
4	REGIME PREMIALE PER CONGRUITÀ E COERENZA AGLI STUDI DI SETTORE
	Il provv. Agenzia delle Entrate 13.4.2016 n. 53376 ha individuato i contribuenti soggetti agli studi di settore che possono usufruire, per il 2015, delle agevolazioni riconosciute in caso di congruità e coerenza.
4.1	MISURE PREMIALI Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare del "regime premiale": <ul style="list-style-type: none"> • sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; • è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA; • la determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 38 del DPR 600/73) è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (anziché un quinto, come previsto in via ordinaria). Per beneficiare delle predette misure, il soggetto, oltre a risultare congruo e coerente rispetto agli indicatori approvati per lo studio di settore applicato, deve aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, indicando fedelmente i dati richiesti dai modelli.
4.2	FRUIBILITÀ DEL REGIME PREMIALE Rispetto all'anno scorso: <ul style="list-style-type: none"> • è aumentato da 157 a 159 il numero di studi di settore che possono beneficiare del regime; • è confermata l'esclusione dal regime per gli studi relativi alle attività professionali; • sono confermati i criteri di scelta degli studi in base agli indicatori di coerenza approvati per ciascuno di essi. A quest'ultimo riguardo, possono fruire del regime solo i contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali risultano approvati: <ul style="list-style-type: none"> • indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle individuate (ovverosia indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura); • indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".
5	SOMME ASSOGGETTATE A TASSAZIONE IN ANNI PRECEDENTI E RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE - RIMBORSO DELL'IMPOSTA VERSATA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

	<p>Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR, come modificata dalla L. 27.12.2013 n. 147 a partire dall'anno 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno di restituzione; • oppure nei periodi d'imposta successivi, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione. <p>In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.</p> <p>In attuazione di tale disciplina, con il DM 5.4.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.4.2016 n. 88 ed entrato in vigore il giorno successivo) sono state stabilite le modalità per la suddetta richiesta di rimborso.</p>
5.1	<p>MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO</p> <p>L'istanza di rimborso deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in carta libera; • agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate; • nel termine biennale indicato nell'art. 21 co. 2 del DLgs. 546/92. <p>Il suddetto termine biennale decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state restituite le somme; • per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuta la restituzione, ancorché l'importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto dal reddito complessivo. <p>La richiesta di rimborso è irrevocabile.</p>
5.2	<p>AMMONTARE DEL RIMBORSO</p> <p>Il rimborso è pari all'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito IRPEF, di cui all'art. 11 del TUIR (attualmente pari al 23%).</p>
5.3	<p>DISCIPLINA TRANSITORIA</p> <p>I contribuenti che, negli anni 2013 e 2014, hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che, per le stesse somme, non hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito complessivo, possono presentare l'istanza di rimborso entro il 16.4.2018 (due anni dall'entrata in vigore del DM in esame).</p>
6	<p>IRRILEVANZA FISCALE DELLE LIBERALITÀ PERCEPITE DA SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI CRISI</p>
	<p>L'art. 88 co. 3-bis del TUIR, inserito dall'art. 14 del DL 14.2.2016 n. 18 conv. L. 8.4.2016 n. 49, stabilisce che non costituiscono sopravvenienze attive imponibili, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure di crisi.</p> <p>La disposizione non ha subito sostanziali modifiche nell'<i>iter</i> di conversione del DL 18/2016 nella L. 49/2016.</p>
6.1	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>L'esclusione da imposizione riguarda i soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • dal RD 267/42 (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa e piani di risanamento attestati da un professionista qualificato); • dal DLgs. 270/99 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi); • dal DL 347/2003, conv. L. 39/2004 (amministrazione straordinaria speciale per le imprese di grandi dimensioni). <p>Per quanto concerne gli enti creditizi, l'esclusione da imposizione riguarda i soggetti sottoposti alle procedure di crisi previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'art. 20 del DLgs. 180/2015 (si tratta delle procedure attivabili nelle ipotesi di dissesto o di rischio di dissesto bancario, indicate dall'art. 17 del medesimo DLgs. 180/2015); • dagli artt. 70 e ss. del DLgs. 385/93, c.d. TUB (amministrazione straordinaria).
6.2	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>I contributi "agevolati" (esclusi da imposizione) sono esclusivamente quelli percepiti a titolo di liberalità, qualunque sia la fonte di provenienza, dalla data di apertura della procedura fino al ventiquattresimo mese successivo alla chiusura della stessa.</p> <p>La relazione illustrativa al DL 18/2016 precisa che, per l'individuazione della data in cui l'impresa può considerarsi assoggettata alle procedure sopra evidenziate, risultano mutuabili le disposizioni dell'art. 101 co. 5 secondo periodo del TUIR.</p> <p>A seconda della procedura, occorre quindi fare riferimento alla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sentenza dichiarativa del fallimento; • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; • del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione; • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; • dell'iscrizione nel Registro delle imprese del piano attestato di risanamento. <p>Vengono esclusi dal regime agevolato e sono, quindi, soggetti a imposizione secondo i criteri generali i contributi provenienti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società controllate dall'impresa in crisi; • società controllate dalla stessa società che controlla l'impresa in crisi (c.d. imprese sorelle).
6.3	<p>DECORRENZA</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 co. 2 del DL 18/2016, la suddetta irrilevanza fiscale interessa i contributi percepiti dal periodo d'imposta in corso al 16.2.2016 (data di entrata in vigore del medesimo DL) e, dunque, dal 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
6.4	<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso al 16.2.2016, la suddetta esclusione da imposizione non si applica immediatamente: pertanto, come ribadito dalla relazione di accompagnamento al DL 18/2016, in detto periodo opera la piena e integrale tassazione dei contributi stessi.</p> <p>L'esclusione da imposizione, invece, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti, da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi.</p>

	Tuttavia, se i contributi percepiti nel 2016 non vengono assoggettati integralmente ad imposizione in detto periodo, ma in quote costanti in detto esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (in applicazione dell'art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR), la relativa irrilevanza reddituale, secondo quanto sopra riportato, non opera.
6.5	EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ACCONTI Ai sensi dell'art. 14 co. 3 del DL 18/2016, la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al precedente § 6.4, è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative in commento. Pertanto, considerando l'acconto dovuto per il 2018, in caso di adozione del c.d. metodo storico, l'IRES/IRPEF relativa al 2017, base di commisurazione dell'acconto, deve essere rideterminata come se le illustrate disposizioni agevolative non fossero state applicate.
7	AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DI VENDITE GIUDIZIARIE
	L'art. 16 del DL 14.2.2016 n. 18, come modificato in sede di conversione nella L. 8.4.2016 n. 49, ha introdotto un'agevolazione fiscale per le vendite di immobili all'asta giudiziaria. La norma, infatti, prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovino applicazione in misura fissa (200,00 euro ciascuna) con riferimento agli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di vendite giudiziarie, a condizione che l'acquirente dichiari di rivendere l'immobile entro due anni.
7.1	AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE L'agevolazione compete per gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù) emessi nell'ambito di: <ul style="list-style-type: none"> • una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare di cui al codice di procedura civile; • una procedura di vendita immobiliare fallimentare.
7.2	AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, l'agevolazione in esame trova applicazione solo nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto che svolge attività di impresa. Non rileva, invece, la natura del cedente, che potrà essere un soggetto esercente attività di impresa o un "privato".
7.3	CONDIZIONI AGEVOLATIVE Condizione per l'applicazione delle imposte fisse, in luogo di quelle proporzionali ordinariamente applicabili agli atti di trasferimento immobiliare, è che l'acquirente si impegni in atto a rivendere l'immobile acquistato, nell'ambito della vendita giudiziaria, entro il termine di due anni.
7.4	DECADENZA Ove non si realizzi la condizione del "ritrasferimento" entro due anni: <ul style="list-style-type: none"> • sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria; • è dovuta una sanzione amministrativa del 30%, oltre agli interessi di mora di

	<p>cui all'art. 55 co. 4 del DPR 131/86.</p> <p>Dalla scadenza del biennio decorre il termine (tre anni, a norma dell'art. 76 del DPR 131/86) per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p>
7.5	<p>AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"</p> <p>L'art. 16 co. 2-<i>bis</i> del DL 18/2016, introdotto in sede di conversione, stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa (200,00 euro ciascuna) ai medesimi atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari sopra elencati, quando siano emessi a favore di soggetti che non svolgono attività di impresa, purché in capo ad essi sussistano le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa", previste alla nota II-<i>bis</i> all'art. 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al DPR 131/86.</p> <p>In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita dell'immobile nel quinquennio dalla data dell'atto, si configura la decadenza dall'agevolazione e si applicano le disposizioni previste in materia di agevolazione "prima casa", dalla citata nota II-<i>bis</i>; pertanto, il contribuente è tenuto a corrispondere l'imposta in misura ordinaria, una sanzione nella misura del 30% dell'imposta non pagata e gli interessi di mora sulla differenza tra l'imposta versata alla registrazione dell'atto e quella effettivamente dovuta.</p>
7.6	<p>DECORRENZA</p> <p>Le nuove disposizioni hanno effetto per gli atti emessi dal 16.2.2016 (data di entrata in vigore del DL 18/2016) e fino al 31.12.2016.</p>
8	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI AI FINI IRPEF E IRES PER INVESTIMENTI IN <i>START UP</i> INNOVATIVE - NUOVO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>Il DM 25.2.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 11.4.2016 n. 84, reca la nuova disciplina delle agevolazioni fiscali relative agli investimenti in <i>start up</i> innovative di cui all'art. 29 del DL 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221.</p> <p>Il suddetto DM sostituisce, dal 12.4.2016, il precedente DM 30.1.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 20.3.2014 n. 66).</p> <p>Si evidenzia che la disciplina è rimasta sostanzialmente inalterata, salvo alcune modifiche riguardanti principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione delle agevolazioni al 2016, periodo d'imposta aggiunto successivamente alla norma primaria; • l'ammontare complessivo degli investimenti ammissibili in capo alla <i>start up</i> beneficiaria; • il periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento e alcune cause di decadenza dell'agevolazione.
8.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Le agevolazioni fiscali sono riconosciute alle persone fisiche e ai soggetti IRES che effettuano investimenti agevolati in una o più <i>start up</i> innovative.</p> <p>Le agevolazioni non si applicano in caso di <i>start up</i> innovative che si qualificano come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese "in difficoltà", ai sensi della vigente disciplina comunitaria; • imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio.

8.2	<p>ESTENSIONE DELL'AGEVOLAZIONE AL 2016</p> <p>Le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più <i>start up</i> innovative nei quattro (e non più nei tre) periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2012, includendo così anche il 2016 (soggetti "solari").</p>
8.3	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI</p> <p>Per ciascun periodo d'imposta dal 2013 al 2016 (soggetti "solari"), è riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una detrazione IRPEF del 19% dei conferimenti rilevanti effettuati da soggetti IRPEF, nelle <i>start up</i> innovative, per un importo non superiore a 500.000,00 euro; • una deduzione IRES del 20% dei conferimenti rilevanti effettuati da soggetti IRES, nelle <i>start up</i> innovative, per un importo non superiore a 1.800.000,00 euro. <p>Nel caso in cui gli investimenti siano effettuati in <i>start up</i> innovative operanti in ambito sociale o in <i>start up</i> innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (secondo i codici ATECO 2007 riportati nella tabella allegata al DM in commento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione IRPEF è prevista in misura pari al 25%; • la deduzione IRES è riconosciuta in misura pari al 27%. <p>Per i soci di snc e sas, l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il suddetto limite si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla società.</p> <p>Limite dei conferimenti in capo alla start up innovativa beneficiaria</p> <p>Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000,00 di euro per ciascuna <i>start up</i> innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla <i>start up</i> innovativa nei periodi d'imposta di vigenza del regime agevolativo (vale a dire 2013 - 2016, per i soggetti "solari"). Tale limitazione è applicabile dal periodo d'imposta in corso all'1.7.2014.</p> <p>In precedenza era invece previsto un limite, per ciascun periodo d'imposta agevolato, di 2.500.000,00 euro per ciascuna <i>start up</i> innovativa.</p>
8.4	<p>UTILIZZO DELL'EVENTUALE ECCEDEXENZA</p> <p>In merito all'utilizzo delle agevolazioni, considerando che la detrazione IRPEF potrebbe non trovare capienza nell'imposta lorda, l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'IRPEF lorda dovuta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.</p> <p>Analogamente, qualora la deduzione IRES sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.</p>
8.5	<p>INVESTIMENTI AGEVOLATI</p> <p>Le suddette agevolazioni si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle <i>start up</i> innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in <i>start up</i> innovative, anche in

<p><i>segue</i></p>	<p>seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • oppure agli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in <i>start up</i> innovative; • oppure agli investimenti effettuati per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in <i>start up</i> innovative. <p>Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale.</p> <p>Esclusioni</p> <p>Le agevolazioni non sono comunque applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica; • ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella <i>start up</i> innovativa oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento UE n. 651/2014 (tale disposizione ha efficacia per gli investimenti effettuati a decorrere dall'1.1.2015).
<p>8.6</p>	<p>DETERMINAZIONE TEMPORALE DEGLI INVESTIMENTI</p> <p>Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato (dal 2013 al 2016, per i soggetti "solari"), viene precisato che i conferimenti rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale; • ovvero, se successiva, alla data di deposito dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato effettuato. <p>I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.</p>
<p>8.7</p>	<p>CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una certificazione della <i>start up</i> innovativa che attesti il rispetto del suddetto limite di 15.000.000,00 di euro ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione; tale certificazione deve essere rilasciata: <ul style="list-style-type: none"> – entro 60 giorni dal conferimento; – per i conferimenti effettuati dal periodo d'imposta in corso all'1.7.2014 e fino al 12.4.2016 (data di entrata in vigore del DM 25.2.2016), entro il 10.7.2016, vale a dire entro 90 giorni dall'11.4.2016 (data di pubblicazione del DM nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>); • copia del piano d'investimento della <i>start up</i> innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, attuale o previsto, delle vendite e dei profitti; • per gli investimenti in <i>start up</i> a vocazione sociale od operanti in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla <i>start up</i> innovativa attestante l'oggetto della propria attività.
<p>8.8</p>	<p>DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni (non più due) dalla data in cui</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>rileva l'investimento, si verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle <i>start up</i> innovative o delle società che investono prevalentemente in <i>start up</i> innovative; • il recesso o l'esclusione degli investitori; • la perdita da parte della <i>start up</i> innovativa di uno dei requisiti previsti per la qualificazione della stessa come <i>start up</i> innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento dell'apposita sezione del Registro delle imprese. <p>Con riferimento a tale ultimo punto, viene però previsto che non determina la decadenza delle agevolazioni la perdita dei requisiti <i>ex art.</i> 25 co. 2 del DL 179/2012 da parte della <i>start up</i> innovativa dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del co. 3 dello stesso art. 25; • ovvero, al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000,00 di euro; • ovvero, alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
<p>9</p>	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE MICROIMPRESE DELLA ZFU DELL'EMILIA ROMAGNA</p>
	<p>Con il provv. 29.4.2016 n. 62572, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni, introdotte dall'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78 conv. L. 6.8.2015 n. 125, a favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana (ZFU) in Emilia Romagna, in relazione ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • territori colpiti dall'alluvione del 17.1.2014 (di cui al DL 4/2014 conv. L. 50/2014); • Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012 (di cui al DL 74/2012 conv. L. 122/2012), con zone rosse nei centri storici.
<p>9.1</p>	<p>DELIMITAZIONE DELLA ZONA FRANCA La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei Comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, San Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo; • Modena, limitatamente ai centri abitati delle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto.
<p>9.2</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI Quanto ai soggetti che possono beneficiare del trattamento di favore, si tratta delle imprese localizzate nella ZFU con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6.5.2003 n. 2003/361/CE e del DM 18.4.2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000,00 euro e un numero di

	<p>addetti inferiore o uguale a 5;</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono risultare costituite alla data del 31.12.2014; • devono appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; • devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca; in particolare, tali micro imprese devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408); • devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
9.3	<p>AGEVOLAZIONI</p> <p>Per le suddette imprese, localizzate in detta zona franca, sono previste, per il periodo d'imposta in corso al 20.6.2015 (data di entrata in vigore del DL 78/2015) e per quello successivo (anni 2015 e 2016, per i soggetti "solari"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU; • l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta; • l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
9.4	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le suddette agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi mediante il modello F24.</p> <p>Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline ed Entratel), pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Codice tributo</p> <p>Ai fini in esame, deve essere utilizzato il codice tributo "Z146" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2016 n. 35).</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); • il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno d'imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione, nel formato "AAAA".
9.5	<p>CONTROLLI</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l'importo dell'agevolazione concessa, nonché le eventuali variazioni.</p> <p>In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell'importo dell'agevolazione</p>

	<p>concessa, il modello F24 deve essere presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Ministero all'Agenzia.</p> <p>Sulla base di tali dati, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati sui modelli di versamento.</p> <p>Il modello F24 è scartato nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni; • oppure l'importo dell'agevolazione utilizzata risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo.
10	AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI DA PARTE DI STUDENTI DEL CONSERVATORIO - CHIARIMENTI UFFICIALI
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.4.2016 n. 15, ha fornito ulteriori indicazioni in merito al contributo <i>una tantum</i> di 1.000,00 euro, previsto dall'art. 1 co. 984 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a favore degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, anticipato dal produttore o rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito d'imposta, di pari importo, spettante a quest'ultimo.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare mensile n. 3 di marzo 2016.</p>
10.1	ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO PER I CERTIFICATI
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i certificati di frequenza che i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti sono esenti dall'imposta di bollo, essendo compresi nell'ambito della previsione di esenzione di cui all'art. 5 co. 1 della Tabella annessa al DPR 642/72; • è ugualmente esente dall'imposta di bollo l'istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato, ai sensi dell'art. 14 della citata Tabella.
	<p>L'Agenzia ricorda che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è necessario indicare l'uso al quale gli stessi sono destinati.</p>
10.2	UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA DA PARTE DEL RIVENDITORE
	<p>Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal produttore o rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, ed è a questo rimborsato mediante un credito d'imposta di pari importo.</p> <p>Il credito d'imposta maturato in capo al produttore o rivenditore dello strumento musicale è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell'apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità; • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97: <ul style="list-style-type: none"> – presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; – utilizzando il codice tributo "6865" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2016 n. 26). <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corri-

	<p>spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il produttore o rivenditore debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);</p> <ul style="list-style-type: none"> • il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
11	TRIBUTI LOCALI - VERSAMENTI A ENTI INCOMPETENTI O DI SOMME NON DOVUTE - PROCEDURE DI RIMBORSO E DI REGOLAZIONE CONTABILE
	<p>Con la circ. 14.4.2016 n. 1/DF, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle disposizioni contenute nel DM 24.2.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 14.4.2016 n. 87) riguardanti le procedure di riversamento, rimborso e regolazione contabile relative ai tributi locali.</p> <p>Nello specifico, tali procedure riguardano prioritariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’IMU; • la maggiorazione <i>standard</i> della TARES; • l’IMI, istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano; • l’IMIS, istituita dalla Provincia Autonoma di Trento.
11.1	<p>VERSAMENTO AD UN COMUNE INCOMPETENTE</p> <p>Nel caso in cui il contribuente, a decorrere dall’1.1.2012, abbia effettuato versamenti ad un Comune diverso da quello destinatario del tributo, l’ente locale che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve procedere al riversamento delle somme indebitamente percepite all’ente locale competente, entro 180 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.</p> <p>Il contribuente, qualora si sia accorto dell’errore, deve inviare una comunicazione sia al Comune competente sia a quello incompetente indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli estremi del versamento; • l’importo versato; • i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento; • l’ente locale destinatario delle somme; • l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.
11.2	<p>VERSAMENTO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO AL COMUNE COMPETENTE E/O ALLO STATO</p> <p>Per i versamenti, effettuati dall’1.1.2012, in misura superiore all’importo dovuto, il contribuente deve presentare istanza di rimborso all’ente locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicando il proprio codice IBAN (se lo possiede), oltre ai dati sopraelencati; • entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (art. 1 co. 164 della L. 296/2006). <p>Tale istanza deve essere presentata all’ente locale anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell’ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con un successivo versamento.</p> <p>Entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e dopo averne appurato la fondatezza, l’ente locale deve provvedere al rimborso della quota di propria competenza.</p> <p>Se le somme da rimborsare riguardano invece la quota dello Stato, la restituzione è effettuata da quest’ultimo; il Comune può comunque procedere al rimborso anche delle somme erroneamente versate allo Stato, dandone comunicazione al Ministero</p>

dell'Economia e Finanze, al fine delle conseguenti regolazioni contabili.

Se non ci sono somme da restituire, come nel caso in cui sia stata versata all'ente locale una somma spettante allo Stato o viceversa, il contribuente può presentare al Comune una semplice comunicazione.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.5.2016	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata, entro il 31.12.2015, una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "sugellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino; • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine del 16.5.2016, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016; • dal 17.5.2016 ed entro il 30.6.2016, ha effetto solo per il secondo semestre 2016. <p>La presentazione dell'autocertificazione deve avvenire anche da parte delle persone fisiche che hanno attivato utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, con le stesse modalità. In tal caso, la presentazione entro il termine del 16.5.2016 ha effetto dalla data di attivazione della fornitura.</p>
16.5.2016	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2016; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA</p>

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.5.2016	Versamento IVA primo trimestre 2016	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2016; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.5.2016	Versamento IVA primo trimestre 2016	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2016; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.5.2016	Versamento rata saldo IVA 2015	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2016, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2015, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.5.2016	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2016; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.5.2016	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2016.
16.5.2016	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

MAGGIO 2016: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		2016. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
16.5.2016	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL: <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2015 e in acconto per il 2016; • con applicazione dei previsti interessi.
	Domande agevolazioni Zona Franca Lombardia	Le micro imprese localizzate nella Zona Franca Lombardia devono presentare, entro le ore 12.00, le domande per la concessione di agevolazioni fiscali: <ul style="list-style-type: none"> • al Ministero dello sviluppo economico; • tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "ZF Lombardia" del sito www.mise.gov.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
20.5.2016	Correzione elenchi 5 per mille	Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli eventuali errori contenuti nell'elenco: <ul style="list-style-type: none"> • dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2015; • pubblicato dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle domande presentate entro il 9.5.2016.
25.5.2016	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di aprile 2016; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di aprile 2016, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi al mese di aprile 2016, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
27.5.2016	Sede telematica conguagli 730/2016	<p>I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le variazioni dell'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2016; • mediante il modello "CSO". <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.5.2016	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2016 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2016. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
31.5.2016	Riammissione alla dilazione	<p>I contribuenti che, in caso di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione, di cui al DLgs. 19.6.97 n. 218, sono decaduti dal beneficio della rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitatamente al versamento delle imposte dirette; • a condizione che, entro il termine in esame, riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
31.5.2016	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posseduti al 31.10.2015; • con effetto dall'1.1.2016. <p>Sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, da versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 60%, entro il 30.11.2016; • per il rimanente 40%, entro il 16.6.2017.

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

MAGGIO 2016: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.5.2016	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di aprile 2016.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzare il "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).